

Spett.le
INFO S.r.l.
Via S. Antonio, 28
70051 BARLETTA

(Inviata via email all'indirizzo:
gruppoinfo@pec.it)

OGGETTO: lettera commerciale, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione del servizio di pubblicazione proroga termini per l'affidamento dei servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre minuto mantenimento edile – cig Z5B2751202

Premesso che:

- l'Agenzia delle Entrate ha avviato una procedura aperta per l'affidamento dei servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, oltre minuto mantenimento edile – CIG: Lotto I: 7734079BE2; Lotto II: 77341148C5; Lotto III: 7734117B3E; Lotto IV: 7734122F5D; Lotto V: 7734129527; Lotto VI: 7734139D65; Lotto VII: 77341484D5; Lotto VIII: 77341549C7; Lotto IX: 7734159DE6; Lotto X: 77341652DD; Lotto XI: 7734168556.
- con riferimento al bando di gara prot. n. 2018/516474, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 148 del 19 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, di cui al punto IV.2.2), sia prorogato alle ore 12.00 del 28 marzo 2019 e che quello della seduta pubblica, di cui al punto IV.2.7, sia differito alle ore 11.00 del 9 aprile 2019;
- l'Agenzia delle Entrate ha necessità di pubblicare la proroga di scadenza dei termini di presentazione delle offerte della suddetta procedura sulla Gazzetta Ufficiale e su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
- essendo necessario acquisire il servizio di pubblicazione legale è stata effettuata un'indagine di mercato rivolta a due operatori;

- il preventivo richiesto a codesta Società, pervenuto in data 22 febbraio 2019 (prot. N. 45562/2019) in cui è stata quotata una spesa per l’Agenzia pari ad €. 700,00 oltre IVA, è stato ritenuto congruo dall’Agenzia;
- il valore di tale affidamento risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto l’Agenzia intende procedere all’acquisizione del servizio *de quo* tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 130 dell’art. 1, ha modificato l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già modificato dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 comma 502, prevedendo che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 si possa procedere senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
- il comunicato dell’ANAC del 30 ottobre 2018, recante “indicazioni alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro”, prevede che in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per gli acquisti infra 1.000 euro, oggi infra 5.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
- con nota prot. n. 1214/2019 del 3 gennaio 2019 il dott. Francesco Vasta è stato delegato a svolgere le funzioni di Responsabile del Settore Approvvigionamenti e Logistica fino al 30 aprile 2019;

L’Agenzia e codesto Operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, come segue.

1. Oggetto dell’affidamento e modalità di esecuzione del servizio

L’Agenzia affida a codesta Spett.le Società il servizio di pubblicazione dell’avviso di proroga dei termini afferente alla procedura di gara comunitaria per l’affidamento dei servizi di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata e non programmata per gli impianti tecnologici in uso presso gli immobili dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

La pubblicazione in GURI dovrà essere effettuata entro 3 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, mentre la pubblicazione sui quotidiani, dopo 12 giorni dalla spedizione in GUCE effettuata in data 22 febbraio 2019 e comunque in tempo utile per consentire idonea diffusione del differimento dei termini.

2. Corrispettivo

La Società ha offerto per l’espletamento del servizio in argomento il prezzo complessivo, per la pubblicazione in Guri e per la pubblicazione su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali, pari ad €. 700,00 oltre IVA.

Nel prezzo offerto si intendono compresi tutti gli oneri ed i compensi relativi alla completa e perfetta esecuzione delle prestazioni e, comunque, tutto quanto necessario per la migliore riuscita delle prestazioni.

3. Fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito o a Poste Italiane S.p.A. sul numero di conto corrente dedicato indicato, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prestazioni previste e, quindi, all'attestazione della regolare esecuzione.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I.

Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n.

231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione della fattura; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

4. Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata il conto dedicato è il seguente:

Banca Carige IBAN IT 55 H 06175 41351 000000821820

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è **Gennaro Domenico Damato**, nato a Barletta (BT) il 9/8/1955.

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è Z4027373D6.

5. Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolare fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'Agenzia è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013.

L'Agenzia provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito o a Poste Italiane S.p.A. sul numero di conto corrente dedicato indicato, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della

prestazione effettuata alle prestazioni previste e, quindi, all'attestazione della regolare esecuzione.

La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Settore Logistica e fornitori - Ufficio Fornitori – Via Giorgione, 159 - 00147- Roma, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: **X3DZ5I**.

Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell'Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell'Agenzia;
- Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l'avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell'Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo posta elettronica dall'Ufficio Fornitori all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

In caso di ritardo nell'effettuazione del pagamento, imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione della fattura; inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

6. Oneri a carico della Società

a) Sono a carico della Società tutti gli oneri sociali, previdenziali, fiscali e/o assicurativi relativi al personale ed ai collaboratori da essa impiegati per l'adempimento di quanto previsto nel presente contratto. La Società garantisce di

ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi contratti collettivi di lavoro, circolari ed atti amministrativi e di applicare nei confronti dei suddetti soggetti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse;

b) la Società si obbliga a tenere indenne e, dunque, a risarcire l'Agazia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che quest'ultima dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di personale o collaboratori della Società impiegati per l'espletamento del Servizio;

c) la Società sarà, altresì, responsabile nei confronti dell'Agazia e dei terzi per i danni contrattuali e/o extracontrattuali a cose e/o persone, dipendenti e/o connessi con l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e si impegna sin d'ora a manlevare ed a tenere indenne l'Agazia da ogni diritto o pretesa che terzi dovessero avanzare in dipendenza o in connessione con le obbligazioni assunte o in dipendenza di eventi occorsi a seguito dell'esecuzione del presente contratto.

7. Recesso e Risoluzione

In materia di **recesso e risoluzione** trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e art. 109 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in ogni tempo dal presente contratto, salvo il pagamento delle prestazioni eseguite alla data dello stesso. Inoltre, l'Agazia avrà facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice pec o lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- sospensione delle attività da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- violazione definitivamente accertata relativa agli obblighi di natura fiscale o contributiva/stipendiale;
- accertamento da parte della stazione appaltante del difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dichiarati in sede di partecipazione alla procedura; in questo caso la Stazione Appaltante, oltre a risolvere il contratto,, applicherà una penale di importo pari al 10 per cento del valore del contratto (non essendosi richiesta la costituzione di una cauzione definitiva vista l'esiguità dell'importo contrattuale e la breve durata del servizio) e segnalerà la suesposta carenza dei requisiti precedentemente dichiarati alle competenti autorità, quali la Procura della Repubblica ex art. 331 c.p.p. e l'ANAC;

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 durante l'esecuzione del contratto;
- mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 l. n.136/2010.

La risoluzione consentirà all'Agenzia di affidare l'esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto, in danno della Società inadempiente, restando salva la possibilità di escussione della cauzione. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, via mail, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate anche da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'impresa.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

7. Subappalto - Cessione del contratto e dei crediti

Il **subappalto** non è ammesso non avendo l'esecutore, nell'offerta, espresso la volontà di subappaltare quote di appalto.

E' fatto divieto alla Società di **cedere il presente contratto a terzi**, in qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, D.lgs. 50/2016 è ammessa la **cessione dei crediti** maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto - effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo

di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (diecimila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “*Allegato A*” unito alla circolare medesima.

8. Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

In particolare, la Società garantisce che nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti di cui all’art. 80 d.lgs. 80/2016 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti definitivi emessi a suo carico ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 d.lgs. 159/2011, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (art. 2 D.P.C.M. 187/1991);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione vigente nonché da quella eventualmente emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

9. Foro competente

Le Parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.

10. Trattamento e tutela dei dati personali

I dati personali, conferiti ai fini dell’esecuzione del presente contratto, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’appalto.

11. Stipula del contratto e spese

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta Società attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il perfezionamento del contratto avverrà alla data della ricezione della Pec, da parte di Agenzia, contenente l'accettazione delle clausole contenute nel presente documento.

Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico di codesta Società così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.

Per il Dirigente ad interim Giuseppe Telesca
Il funzionario delegato
Francesco Vasta
“Firmato Digitalmente”

L'originale è archiviato presso l'Ufficio emittente